

Codice A1814B

D.D. 21 febbraio 2023, n. 528

**Autorizzazione Idraulica (P.I. 1416) per lavori di manutenzione mediante taglio della vegetazione e ripristino delle sezioni di deflusso del Rio Dardagna nel territorio del Comune di Camino (AL). Richiedente: Comune di Camino (AL).**



**ATTO DD 528/A1814B/2023**

**DEL 21/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione Idraulica (P.I. 1416) per lavori di manutenzione mediante taglio della vegetazione e ripristino delle sezioni di deflusso del Rio Dardagna nel territorio del Comune di Camino (AL). Richiedente: Comune di Camino (AL).

Il Comune di Camino, con sede in Via Roma n. 37 – 15020 Camino (AL), ha presentato istanza, con nota assunta al prot. n. 7186 del 16.02.2023, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "Interventi di manutenzione idraulica del Rio Dardagna", intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale annualità 2022-2023 adottato ex L.R. 54/1975 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 3875 del 22.12.2021.

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico denominato Rio Dardagna, iscritto al n. 280 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata a mezzo p.e.c. dal Comune di Camino, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, redatti e sottoscritti dal tecnico comunale geom. Meneghin Diego, datati Febbraio 2023, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un Ente locale per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione istanza.

Il Comune di Camino ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.02.2023.

Il progetto prevede, con la finalità del ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo, interventi di manutenzione idraulico forestale e di taglio selettivo della vegetazione in alveo e lungo le sponde del rio Dardagna, compresa l'eliminazione di tutte le piante morte, deperienti, instabili ed a rischio di fluitazione, in n. 5 tratti per complessivi circa 3.425 m così localizzabili:

- tratti 1-2, 2-3 e 3-4 (cfr. elaborato Tav. Unica) per complessivi circa 2.925 m a partire pressapoco dalla viabilità secondaria che dalla SP 5 porta a Cascina Magnani fino alla viabilità di servizio per la frazione di Fabiano del Comune di Solonghelo;
- tratti 5-6 e 7-8 (cfr. elaborato Tav. Unica) per complessivi 500 m localizzati pressapoco dalla viabilità di servizio per la frazione di Fabiano del Comune di Solonghelo sino al confine comunale sud-est di Camino;

nonché l'asportazione di materiale di deposito in eccesso in alveo localizzato in tre tratti AB, CD e FG (cfr. elaborato Tav. Unica) per complessivi 150 m di sviluppo lineare e circa 97 mc di volume che unitamente a materiale di riprofilatura (stimato in circa 40 mc) per complessivi 137 mc verrà conferito in discarica autorizzata.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui agli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, e conseguentemente non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto concessorio intendendosi, quest'ultimo, implicitamente reso ai sensi del disposto di cui all'art. 26 comma 2 del già richiamato Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Dato altresì atto che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Ricordato in ultimo che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), derivandone la non necessità di alcun provvedimento concessorio né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Valutato, sulla scorta dell'esame degli atti progettuali, che l'intervento in argomento è riconducibile alla fattispecie di manutenzione del Rio Dardagna ed è ritenuto ammissibile ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli

uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Vista la Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 Maggio 2004, n. 12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 Dicembre 2004 n. 14";
- Visto il Regolamento regionale n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. recante ""Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4. Abrogazione dei regolamenti regionali 15.02.2010, n. 4/R, 4.11.2010, n. 17/R, 3.08.2011, n. 5/R.";
- Vista la L.R. n. 17 del 12.08.2013, Tabella A, punto n);
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR recante "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Camino (AL) ad eseguire l'intervento di manutenzione del Rio Dardagna mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva ed al ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
- nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.

3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
6. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
8. il materiale litoide sciolto proveniente dalla filatura delle scarpate spondali dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica;
9. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
10. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
11. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
13. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
14. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc...);
15. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni

dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

17. il Comune di Camino dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, prima dell'inizio dei lavori e se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

20. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12.08.2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

#### I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Matteo Gallo

#### IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli